



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Attività tecniche e produttive Attività Produttive

Rep. 354

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 44 del 22-01-2015

(n. 119 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: Contratto per l'affidamento, ex art. 45 bis codice della navigazione, di magazzini prefabbricati ubicati nella zona portuale di Ortona - approvazione schema contratto.

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**OSSERVATO**, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

**VISTA** la propria determina n. 740 del 11/12/2014 con la quale si è provveduto ad assegnare definitivamente alle imprese abilitate alla navigazione entro e oltre le sei miglia, con priorità alla piccola pesca, in possesso dei requisiti richiesti nel bando, un magazzino prefabbricato realizzato

nella zona del molo Mandracchio;

**VISTE** le autorizzazioni n. 13 del 24/11/2014 e 14 del 01/12/2014 rilasciate dalla Capitaneria di Porto, con le quali, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della navigazione, si autorizza il Comune nella sua qualità di concessionario ad affidare i box scelti;

**VISTO** lo schema di contratto predisposto dai competenti uffici comunali;

**DATO ATTO** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

### **DETERMINA**

Approvare lo schema di contratto per l'affidamento di un magazzino prefabbricato realizzato nella zona del molo Mandracchio nell'area portuale di Ortona, che verrà stipulato con il soggetto aggiudicatario dell'affidamento, allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.

IL COMPILATORE

a.l.

**IL DIRIGENTE**

Ing. PASQUINI NICOLA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

## REPUBBLICA ITALIANA

### COMUNE DI ORTONA

*PROVINCIA DI CHIETI*

#### CONCESSIONE DI MAGAZZINO IN AREA DEMANIALE PORTO DI ORTONA

L'anno duemilaquindici il giorno            del mese di            nella casa comunale si sono costituiti:

Il dott. Ing. Nicola Pasquini, nato a Treglio il 04.12.1962 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ortona (P. IVA 00149620692), che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del 3° Settore, di seguito nel presente atto denominato "Comune "

Il Sig.            nato a            il            (C.F.            ) quale Proprietario/armatore della Società "            ", partita iva:            , con sede in via            ,            in seguito denominato "affidatario "

#### PREMESSO

- Che il Comune di Ortona, avvalendosi di finanziamento Docup – Pesca – bandi di gara 2005/2006 misura 3.3 – progetto, ha realizzato nell'area portuale n. 39 box prefabbricati al servizio della flotta peschereccia;
- che il Comune, per la gestione delle citate strutture, ha ottenuto dalla Capitaneria di Porto di Ortona la concessione demaniale relativa all'area suindicata, n. 19 del 21.07.2009, rinnovata con concessione n. 16 del 16/10/2014 con scadenza 31.05.2017;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 104/2014 ha impartito le direttive per l'affidamento di detti magazzini a mezzo di bando pubblico;
- che, esperite le procedure concorsuali, i manufatti sono stati assegnati, con Determina dirigenziale del 3° Settore n. 740 del 11/12/2014, ai soggetti aventi diritto, tra i quali anche l'affidatario sopra specificato;
- che la Capitaneria di Porto di Ortona ha rilasciato ai sensi dell'ex art. 45 bis del Codice della navigazione l'autorizzazione n. 13 in data 24/11/2014 ;

Ciò premesso e considerato parte integrante ed essenziale del presente atto, tra le parti sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue:

### **Articolo 1 - Oggetto**

Con il presente contratto il Comune di Ortona affida, ex art. 45 bis codice della navigazione R.D. n. 327/1942, al sig. \_\_\_\_\_, affidatario, che accetta, un magazzino prefabbricato realizzato nella zona del molo Mandracchio – lato Molo Nord, dallo stesso prescelto tra quelli a disposizione, identificato con il n. \_\_\_\_\_ nella citata Determinazione di assegnazione definitiva. L'affidamento viene effettuato a corpo e non a misura.

### **Articolo 2 - Canone**

Il corrispettivo per l'affidamento delle aree di cui al comma precedente è fissato in € 240,00 (duecentoquaranta) all'anno, che l'affidatario è tenuto a versare al Comune di Ortona, in quattro rate trimestrali ammontanti ad € 60,00, cadauna.

La prima rata verrà corrisposta entro il primo trimestre 2015. Le altre dovranno essere corrisposte entro e non oltre i successivi trimestri. Il corrispettivo verrà aggiornato annualmente in misura pari al 75% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo accertate dallo stesso Istituto, verificatesi rispetto all'anno precedente a quello di inizio del presente contratto. Il pagamento del canone non potrà essere ritardato per nessun motivo od eccezione; qualora l'affidatario avesse da far valere delle eccezioni, dovrà farlo separatamente senza potersi rivalere sul canone. In caso di ritardo nei pagamenti, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 4, saranno dovuti al Comune per il periodo di ritardo interessi moratori calcolati con una maggiorazione del 5%.

In caso di rinnovo del contratto il canone sarà oggetto di ricontrattazione tra le Parti.

### **Articolo 3 - Durata.**

Il presente contratto decorre dal 01/06/2013 e scade il 31/05/2017 poiché vincolata alla Concessione demaniale n. 16 del 16/10/2014, con possibilità di rinnovo se consentito dalle leggi vigenti in materia. Il Comune, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, può procedere, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, al recesso dal contratto in caso di sopravvenuta esigenza di carattere pubblico.

### **Articolo 4 - Destinazione d'uso della struttura.**

La struttura potrà essere destinata unicamente quale deposito/rimessaggio/riparazione di attrezzature da pesca. Ogni diversa destinazione è vietata, pena la risoluzione del contratto di affidamento.

Il locale di che trattasi viene consegnato nello stato in cui si trova, ben noto all'affidatario che lo ha preventivamente esaminato e ritenuto pienamente conforme alle proprie esigenze. L'affidatario dovrà provvedere a sue spese agli eventuali allacci relativi all'energia elettrica ed all'acqua potabile. L'affidatario non potrà apportare innovazioni, migliorie, addizioni (ampliamento locali) o sostituzioni senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale. Eventuali migliorie e/o addizioni autorizzate verranno comunque acquisite dal Comune senza diritto per l'affidatario a compensi e/o rimborsi.

#### **Articolo 5 - Clausola risolutiva**

Il rapporto dovrà ritenersi risolto di diritto anche prima della scadenza qualora l'affidatario:

- abbia effettuato nessun pagamento del canone nel corso dell'anno di riferimento;
- abbia ceduto, a qualsiasi titolo, il godimento a terzi del magazzino;
- perdita di uno o più requisiti previsti dal bando di assegnazione.

#### **Articolo 6 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie.**

All'affidatario competono le manutenzioni ordinarie del magazzino mentre per quelle straordinarie provvederà il Comune di Ortona, sono escluse modifiche ai locali.

#### **Articolo 7- Obblighi di custodia – accesso**

L'affidatario si obbliga a custodire il magazzino con la diligenza del buon padre di famiglia, vigilando sulla sua conservazione. Lo stesso si obbliga, per tutta la durata del contratto, a consentire al Comune di Ortona ed ai suoi incaricati o al personale della Capitaneria di Porto di Ortona se da questo richiesto, previo preavviso di almeno 48 ore, l'effettuazione di sopralluoghi per verificare il rispetto gli obblighi contrattuali.

#### **Articolo 8 - Riconsegna dell'immobile.**

Alla scadenza del termine convenuto o anche prima in caso di recesso anticipato o di risoluzione del contratto, l'affidatario restituirà il magazzino, integro, funzionale e pulito, nello stato di usura dovuto ad un normale e corretto esercizio dell'impresa.

#### **Articolo 9 - Recesso dell'affittuario.**

E' consentito all'assegnatario recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone avviso al Comune di Ortona, mediante lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

**Articolo 10 - Controversie.**

Tutte le controversie riguardanti la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al presente contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Chieti.

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle leggi vigenti ed alle norme del Codice Civile.

**Articolo 11 – Registrazione.**

Il presente contratto è soggetto a registrazione da parte dell'affidatario, entro 20 giorni dalla stipula, ai sensi dell'art.5/2° della Tariffa D.P.R. n.131/1986.-

IL COMUNE

L'AFFIDATARIO